

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA CHE LO STESSO SIA VINCOLATO DAL CONTRATTO

CONVENZIONE TUTELA LEGALE PER I SOCI ISPLAD

DATI DELL'INTERMEDIARIO E DELLA SUA ATTIVITA'		
PARTE I – INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INTERMEDIARI		
Tabella 1.1 - Dati identificativi degli intermediari		
Ragione sociale	Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Broker	<p>Nota per il contraente/assicurato Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).</p>
Sede legale	Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano (MI)	
Numero di iscrizione al RUI	B000117871 - Sez. B	
Data di iscrizione al RUI	12 marzo 2007	
Telefono	800.186.038	
Indirizzo e-mail	convenzioneisplad@aon.it	
Sito Internet	www.aon.it	
Ragione sociale	Marintec s.r.l.	
Sede legale	Via Corsica 19/6, 16128 Genova (GE)	
Numero di iscrizione al RUI	A000012538	
Data di iscrizione al RUI	1 febbraio 2007	
Telefono	+39 010 8461493	
Indirizzo e-mail	info@marintec.it	
Sito Internet	www.marintec.it	
Tabella 1.2 - Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta		
IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA		
PARTE II - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI		
Tabella 2.1 - Dichiarazioni dell'intermediario		
<p>a. Aon S.p.A. NON detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di Assicurazione.</p> <p>b. Nessuna Impresa di Assicurazione o impresa controllante di un'Impresa di Assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Aon S.p.A..</p>		
Tabella 2.2 – Contratti proposti		
<p>a. Le valutazioni e le soluzioni tecniche relative alla Convenzione ISPLAD, stipulata con l'intermediazione di Aon S.p.A., sono state effettuate e proposte in seguito all'analisi dei contratti offerti dalle primarie Imprese di Assicurazione del mercato idonei a soddisfare i bisogni del contraente.</p> <p>b. Aon S.p.A propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più Imprese di Assicurazione. Su richiesta del contraente, Aon S.p.A. può fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con le quali la stessa ha o potrebbe avere rapporti d'affari.</p> <p>c. Nel caso concreto, le coperture messe a disposizione dei medici associati ISPLAD sono prestate da ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG.</p>		
PARTE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FORME DI TUTELA DEL CONTRAENTE		
Tabella 3.1 - Informazioni generali		
<p>Ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese di Assicurazione, se regolati per il tramite degli intermediari, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio degli intermediari stessi.</p> <p>L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali degli intermediari o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato gli intermediari devono rispondere a norma di legge.</p> <p>Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) Via Yser, 14 – Roma – Tel.: +39 06/85.796.1 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.</p> <p>Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto i reclami di pertinenza dell'intermediario Aon SpA a mezzo di posta ordinaria all'indirizzo: Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano, a mezzo Fax al numero [02 45434.810] o via e-mail alla casella di posta elettronica: reclami.aonspa@aon.it, all'attenzione della Funzione Reclami AON SpA, indicando:</p> <p>i) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</p> <p>ii) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p> <p>iii) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo e numero di polizza oggetto del reclamo;</p> <p>iv) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p> <p>La Funzione Reclami provvederà quindi a rispondere al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricezione dello stesso con le medesime modalità utilizzate dal reclamante per il suo invio. Resta comunque salva la possibilità per il contraente e l'assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario entro il termine di 45 giorni, di rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, compilando l'apposito modulo reso disponibile dall'Autorità sul sito internet www.ivass.it, integrando le informazioni sopra richieste da (i) a (iv) con la copia del reclamo presentato ad AON e dell'eventuale riscontro ricevuto.</p> <p>Per le controversie relative al presente contratto, gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria ovvero di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra cui ad esempio, la possibilità di adire l'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i diritti derivanti dal contratto.</p>		

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA CHE LO STESSO SIA VINCOLATO DAL CONTRATTO

CONVENZIONE TUTELA LEGALE PER I SOCI ISPLAD

Tabella 3.2 - Nota importante per il contraente

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2006, il pagamento del premio eseguito in buona fede ad Aon S.p.A. o ad i suoi collaboratori ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti di PartnerRE e Roland conseguentemente, impegna la Compagnia a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

PARTE IV - INFORMAZIONI RELATIVE AI PRINCIPALI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTEREDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEL CONTRAENTE

Tabella 4.1 – Obblighi dell'intermediario

- a. Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegna al contraente copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b. Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustra al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c. È tenuto a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d. Informa il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informa per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e. Consegna al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f. L'intermediario può ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbia quale beneficiario il soggetto indicato al precedente punto 1;
 - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) con il limite di 1.000,00 euro per ciascun contratto, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750,00 euro annui per ciascun contratto.

PARTE V – LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL BROKER DECADENZA DALL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ

Con riferimento ai rapporti professionali intercorrenti con il cliente e con riferimento ai rapporti assicurativi stipulati o stipulandi tramite l'intermediazione di Aon S.p.A. nonché ai sinistri che sono o saranno gestiti tramite Aon, si precisa che:

Aon S.p.A. adempie ai suoi obblighi nel rispetto dei principi generali di cooperazione, correttezza e buona fede vigenti nell'ordinamento legislativo italiano ed in particolare uniforma i suoi comportamenti alle regole ed alla normale diligenza proprie della sua professionalità. In caso di sua inadempienza agli obblighi assunti Aon risponderà dei danni causati nei termini e limiti di seguito indicati:

- a) Aon S.p.A. risponderà, secondo legge, senza limiti di valore per i danni causati quale conseguenza immediata e diretta di inadempienza imputabile a colpa grave o dolo;
- b) Nel caso in cui l'inadempienza di Aon sia imputabile a colpa lieve, la stessa risponderà esclusivamente:
 - b.1) dei danni emergenti fino ad un valore massimo di euro 2.000.000,00 (duemilioni), importo che in tal caso si intende accettato come limite massimo di responsabilità civile valevole per ognuno e comunque globalmente per tutti gli addebiti azionabili; e
 - b.2) a condizione che il reclamo venga inviato a mezzo raccomandata a.r., a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui si è avuta (o si sarebbe dovuto avere) conoscenza dell'inadempimento;

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA OFFERTA

PARTE VI - INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 6.1 Tutela Legale n . 82.0102963

Operatività dell'assicurazione	la copertura assicurativa è operante per i sinistri insorti nel periodo di durata della copertura medesima e denunciati a agli assicuratori entro 12 mesi dalla data di cessazione della copertura assicurativa. Se la polizza ha una durata complessiva superiore a anni tre il periodo di cui sopra si estende a 24 mesi dalla cessazione del contratto.
Decorrenza e durata della copertura assicurativa	l'adesione è perfezionata all'atto della ricezione, da parte degli assicuratori per il tramite di Aon S.p.A., del modulo di adesione, debitamente sottoscritto dall'assicurato, unitamente a copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del premio il periodo di assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del modulo di adesione e termina alle ore 24.00 del 31 dicembre i successivi periodi di assicurazione sono pari ad un anno la copertura assicurativa è effettivamente operante dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del modulo di adesione, se nel medesimo giorno il relativo premio risulta versato diversamente, l'assicurazione è effettivamente operante dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio la copertura assicurativa rimane operante per i 60 giorni successivi al termine del periodo di assicurazione ed eventuali sinistri insorti in tale periodo aggiuntivo sono coperti solo se la copertura assicurativa è rinnovata per un'ulteriore annualità ed è corrisposto il relativo premio
Contraente	ISPLAD - International-Italian Society of Plastic-Regenerative and Oncologic Dermatology
Assicurato	Medico dermatologo o specializzando in dermatologia
Massimale	importo che, per ogni sinistro, rappresenta il massimo indennizzo che gli assicuratori sono tenuti a versare al medico

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA CHE LO STESSO SIA VINCOLATO DAL CONTRATTO

CONVENZIONE TUTELA LEGALE PER I SOCI ISPLAD

	Tale importo è opzionale tra € 25.000 ed € 50.000 Per le spese di anticipo della cauzione è riservato un massimale aggiuntivo, pari ad Euro 10.000,00
Scoperto	La polizza opera con uno scoperto del 10% ma non inferiore ad € 1.500
Sinistro e sinistro unico	per sinistro si intende la vertenza per la quale opera la copertura assicurativa per sinistro unico si intende il procedimento che coinvolge più medici assicurati ovvero il procedimento nel quale più medici assicurati vengono invitati a fornire testimonianza
Insorgenza del sinistro	il sinistro si considera insorto: a) per procedimenti penali in cui l'assicurato sia imputato ed illeciti amministrativi , nel momento in cui il medico ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme di legge; in presenza di più trasgressioni rileva la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso b) per procedimenti penali in cui l'assicurato sia assunto quale teste o persona informata sui fatti , con l'invito all'assicurato a rendere l'interrogatorio; se, successivamente, dovesse esservi il coinvolgimento dell'assicurato, trova applicazione, ai fini dell'insorgenza del sinistro, quanto disposto al punto a) il medico deve denunciare per iscritto il verificarsi del sinistro agli assicuratori entro 30 giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza dell'apertura di un'indagine da parte dell'autorità giudiziaria per una presunta o reale violazione di norme di legge che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti
PARTE VII – RISCHI ASSICURATI	
Tabella 7.1 Tutela Legale n . 82.0102963	
Tutela Legale	garantisce al medico la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo gli assicuratori le spese necessarie a tale fine in caso di: a) procedimenti penali , compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e segg. c.p.p., per: <ul style="list-style-type: none"> - la difesa dall'accusa di aver commesso un reato <ul style="list-style-type: none"> o colposo o doloso - l'assistenza nel caso in cui il medico venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in un procedimento: <ul style="list-style-type: none"> o nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione o stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso) - per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi b) illeciti amministrativi per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata emessa una sanzione amministrativa pecuniaria c) procedimenti disciplinari conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo, di cui ai punti a) e b) che precedono d) chiamata in causa dell'assicuratore della RC professionale
Spese assicurate	la copertura assicurativa opera con riferimento agli oneri di seguito specificati, necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti del medico: <ul style="list-style-type: none"> - il compenso relativo all'attività di un avvocato - il compenso relativo all'attività di un ulteriore avvocato iscritto in appositi albi speciali, in caso di vertenze dinanzi a giurisdizioni speciali - il compenso relativo all'attività dell'avvocato subentrante, in caso di revoca del mandato da parte del medico ovvero di cessazione del mandato da parte dell'avvocato - il compenso per l'attività di consulenti tecnici d'ufficio (C.T.U.) - il compenso per l'attività di un consulente tecnico di parte (C.T.P.) - il compenso relativo all'attività del consulente tecnico di parte subentrante, in caso di revoca del mandato da parte del medico ovvero di cessazione del mandato da parte del consulente le spese per l'IVA relativa ai compensi di avvocati e consulenti con riferimento a procedimenti penali ed illeciti amministrativi, sono inoltre assicurati <ul style="list-style-type: none"> - le spese di giustizia in ambito penale poste a carico del medico - le spese di registrazione degli atti giudiziari - le spese per ottenere copia degli atti d'indagine - il compenso relativo all'attività di un avvocato domiciliatario - le spese di viaggio dell'avvocato - le spese di viaggio del medico - le spese di traduzione della documentazione necessaria per la difesa del medico all'estero le spese per l'anticipo della cauzione per evitare al medico l'applicazione di misure di restrizione della libertà personale all'estero

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA CHE LO STESSO SIA VINCOLATO DAL CONTRATTO

CONVENZIONE TUTELA LEGALE PER I SOCI ISPLAD

PARTE VIII – SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO	
Tabella 8.1 Tutela Legale n. 82.0102963	
Sinistro unico e più sinistri collegati temporalmente e/o casualmente	100% del massimale
Chiamata in causa dell'assicuratore della RC professionale	Euro 3.000,00
Compenso dell'avvocato	calcolato secondo quanto previsto dalla tariffa forense in caso di vertenza instaurata all'estero, calcolato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello stato di riferimento
Compenso del domiciliatario	massimo Euro 5.000,00 per sinistro e limitatamente alle attività differenti da quelle svolte dal primo avvocato
Compenso dell'avvocato subentrante	limitatamente alle attività non ancora svolte ed esposte dal precedente avvocato
Spese di viaggio dell'avvocato	limitatamente in caso di nomina di un domiciliatario calcolato secondo quanto previsto dalla tariffa forense e limitatamente alle sole spese sostenute per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento
Spese di viaggio del medico assicurato	limitatamente alle sole spese sostenute utilizzando un mezzo pubblico (Ferrovie dello Stato in prima classe o volo di linea in economy class) per le trasferte necessarie per raggiungere le sedi delle autorità giudiziarie estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale in caso di utilizzo di mezzo proprio, è riconosciuto un importo comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo di un mezzo pubblico
Compenso del C.T.P.	calcolato secondo quanto previsto dalla tariffa di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 212/2005 e smi in caso di vertenza instaurata all'estero, calcolato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello stato di riferimento
Compenso del C.T.P. subentrante	limitatamente alle attività non ancora svolte ed esposte dal precedente C.T.P.
Spese di mediazione	calcolate con rispetto dei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e smi e limitatamente al 50% per il compenso dell'eventuale consulente del mediatore
Procedimenti penali – Spese di registrazione atti giudiziari	Euro 520,00
Procedimenti penali – Spese per copia atti d'indagine	Euro 520,00
PARTE IX – LIMITI DI OPERATIVITÀ	
Tabella 9.1 Tutela Legale n. 82.0102963	
Sussidiarietà	la copertura assicurativa opera a solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dal CCNL di riferimento o da altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali eventualmente stipulata di cui il medico possa beneficiare
Reato doloso	la copertura assicurativa opera a condizione che non sia pronunciata condanna con efficacia di giudicato
Illecito amministrativo	la copertura assicurativa opera a condizione che sia stata emessa una sanzione amministrativa pecuniaria
Chiamata in causa dell'assicuratore della RC professionale	la copertura assicurativa opera a condizione che – l'assicuratore non adempia né in via stragiudiziale né durante il procedimento giudiziale al proprio obbligo a resistere alla richiesta di risarcimento promossa contro il medico il medico abbia avvisato tempestivamente l'assicuratore di RC ed abbia rispettato tutti gli obblighi e adempimenti contrattuali previsti nella polizza RC
Compenso del C.T.U.	la copertura assicurativa opera a condizione che l'autorità giudiziaria ponga tali spese a carico del medico
Compenso del C.T.P.	la copertura assicurativa opera a condizione che la consulenza sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall'avvocato incaricato
IVA	la copertura assicurativa opera a condizione che il medico non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta
Validità territoriale	la copertura assicurativa opera per i sinistri insorti in – Europa, per procedimenti penali ed illeciti amministrativi Italia, San Marino e Città del Vaticano limitatamente alla chiamata in causa dell'assicuratore della RC professionale

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA CHE LO STESSO SIA VINCOLATO DAL CONTRATTO**CONVENZIONE TUTELA LEGALE PER I SOCI ISPLAD****PARTE X – ESCLUSIONI****Tabella 10.1 Tutela Legale n. 82.0102963**

sono esclusi i costi e le spese:

per la difesa del medico contro l'accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli a motore, locomotori, aeromobili o natanti

- per la difesa contro l'accusa:
 - o di aver violato una disposizione antimonopolio o un'altra norma di legge la cui violazione sia connessa ad una violazione di norme antimonopolio
 - o di aver costituito un cartello
- per la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali
- per proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario
- per la costituzione di parte civile nel procedimento penale
- per il pagamento di:
 - o sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive
 - o spese collegate all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose
- assunti dal medico senza obbligo giuridico
- per procedimenti di esecuzione di pene pecuniarie o ammende al di sotto di Euro 250,00
- per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al medico dopo il verificarsi del sinistro
- per la ritenuta d'acconto dovuta dal sostituto d'imposta

PARTE XI – PREMIO**Tabella 11.1 Tutela Legale n. 82.0102963****Premio annuo**

il premio è pari ad Euro 300,00 per il massimale di € 25.000

il premio è pari ad Euro 390,00 per il massimale di € 50.000

Premio alla firma

per le adesioni perfezionate nel 2° semestre dell'anno solare (dal 1° luglio al 31 dicembre) il premio è pari al 50%

DIRITTI DELL'ASSICURANDO IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

L'Assicurando ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la seguente documentazione:

- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente
- il modulo di adesione per l'apposizione della relativa sottoscrizione
- le comunicazioni previste dalla normativa vigente nel corso dell'assicurazione

su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) o altro supporto durevole (file in formato pdf a mezzo e-mail), nonché di modificare liberamente la scelta effettuata

In ogni caso, l'assicurando ha il diritto di richiedere, senza oneri aggiuntivi, la ricezione su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) della seguente documentazione:

- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente
- il Modulo di Adesione per l'apposizione della relativa sottoscrizione
- le comunicazioni previste dalla normativa vigente nel corso dell'assicurazione

L'intermediario invia e richiede all'assicurando la sottoscrizione e la ritrasmissione del modulo di adesione.

L'Assicurando, per la sottoscrizione e la restituzione, può utilizzare, a sua scelta, il supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) o altro supporto durevole (file in formato pdf a mezzo e-mail)